

zioni del presente comma non si applicano alle Aziende unità sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere” sono aggiunte “e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia”.

Art. 33.

Norma transitoria

1. I direttori generali, i direttori sanitari e amministrativi e i collegi sindacali delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dal momento in cui le costituite Aziende sanitarie provinciali ed Aziende ospedaliere di cui all'articolo 8 diventano operative.

2. Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere di nuova istituzione diventano operative alla data del 1° settembre 2009 previa emanazione del decreto di nomina dei relativi direttori generali da adottarsi da parte del Presidente della Regione, a seguito di delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità. Con il medesimo decreto si provvederà altresì alla nomina dei direttori generali

delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione e delle Aziende ospedaliere universitarie. Alla stessa data del 1° settembre 2009 le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, così come indicate nell'articolo 8, sono soppresse e cessano dalle loro funzioni. Alla medesima data cessano altresì dalle rispettive funzioni i direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 2009.

Assessore regionale per la sanità

LOMBARDO
RUSSO

Tabella A

Azienda	Distretto	Nome struttura ospedaliera	Località
ASP AG	Distretto ospedaliero AG 1	Ex A.O. S. Giovanni di Dio	Agrigento
		P.O. S. Giacomo d'Altopasso	Licata
		P.O. Civile Barone Lombardo	Canicattì
	Distretto ospedaliero AG 2	Ex A.O. Ospedali Civili Riuniti	Sciacca
		P.O. F.lli Parlapiano	Ribera
	ASP CL	Distretto ospedaliero CL 1	Ex A.O. Sant'Elia
P.O. M. Raimondi			San Cataldo
P.O. M. Immacolata Longo			Mussomeli
Distretto ospedaliero CL 2		Ex A.O. Vittorio Emanuele III	Gela
		P.O. Suor Cecilia Basarocco	Nisemi
		P.O. Santo Stefano	Mazzerino
ASP CT	Distretto ospedaliero CT 1	P.O. Santa Marta e Santa Venera	Acireale
		P.O. S. Giovanni di Dio	Giarre
	Distretto ospedaliero CT 2	P.O. SS. Salvatore	Paternò
		P.O. M. SS. Addolorata	Biancavilla
		P.O. Castiglione Prestianni	Bronte
	Distretto ospedaliero CT 3	Ex A.O. Gravina di Caltagirone	Caltagirone
		P.O. Basso Ragusa Marino	Militello V. di Ct

Azienda	Distretto	Nome struttura ospedaliera	Località
ASP EN	Distretto ospedaliero EN 1	Ex A.O. Umberto I	Enna
		P.O. Chiello	Piazza Armerina
	Distretto ospedaliero EN 2	P.O. Ferro Capra Branciforte	Leonforte
		P.O. Basiliotta	Nicosia
ASP ME	Distretto ospedaliero ME 1	P.O. S. Vincenzo di Taormina	Taormina
		P.O. Ospedale di Zona	Milazzo
		P.O. Cutroni Zodda	Barcellona
		P.O. Civile	Lipari
	Distretto ospedaliero ME 2	P.O. Barone Romeo	Patti
		P.O. S. Salvatore	Mistretta
P.O. S. Agata di Militello		S. Agata di Militello	
ASP PA	Distretto ospedaliero PA 1	P.O. Ospedale Civico di Partinico	Partinico
		P.O. Ospedale di Corleone	Corleone
		P.O. Regina Margherita	Palazzo Adriano
	Distretto ospedaliero PA 2	P.O. S. Cimino	Termini Imerese
		P.O. Barone Paolo Agliata	Petralia
	Distretto ospedaliero PA 3	P.O. G. F. Ingrassia	Palermo
		P.O. E. Albanese	Palermo
		P.O. Villa delle Ginestre	Palermo
	ASP RG	Distretto ospedaliero RG 1	Ex P.O. Civile
Ex P.O. OMPA			Ragusa
Distretto ospedaliero RG 2		P.O. Maggiore	Modica
		P.O. Busacca	Scicli
		P.O. R. Guzzardi	Vittoria
ASP SR	Distretto ospedaliero SR 1	Ex A.O. Umberto I	Siracusa
		P.O. Trigona	Noto
		P.O. Di Maria	Avola
	Distretto ospedaliero SR 2	P.O. Ospedale Generale	Lentini
		P.O. Muscatello	Augusta

Azienda	Distretto	Nome struttura ospedaliera	Località
ASP TP	Distretto ospedaliero TP 1	Ex A.O. Sant'Antonio Abate	Trapani
		P.O. San Vito Santo Spirito	Alcamo
		P.O. B. Nagar	Pantelleria
	Distretto ospedaliero TP 2	P.O. Biagio	Marsala
		P.O. Abele Ajello	Mazara del Vallo
		P.O. V. Emanuele III	Salemi
		P.O. V. Emanuele II	Castelvetrano

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, reca: "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 gennaio 2000, n. 8, S.O.

Note all'art. 2, comma 3, lett. f):

— La legge 8 novembre 2000, n. 328, reca: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

— L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", così dispone:

«*Tipologia delle prestazioni.* - 1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.

2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.

3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:

- funzioni psicofisiche;
- natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
- modalità di partecipazione alla vita sociale;
- fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.

4. L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite:

- la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
- la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico spe-

cifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;

c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.

5. La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato».

Nota all'art. 3, comma 2:

La legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10, reca: "Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 17 ottobre 2008, n. 48.

Nota all'art. 4, comma 1:

Per il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, vedi Nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 3:

Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedi Nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 6, comma 3:

L'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10, recante: "Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio", così dispone:

«*Interventi nel settore sanitario.* - 1. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio, l'Assessore regionale per la sanità, nel rispetto delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di dotazioni organiche e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere ed i policlinici universitari a procedere alle assunzioni di unità di personale del servizio sanitario nazionale secondo criteri e priorità che sono preventivamente fissati dallo stesso, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle effettive esigenze di ciascuna azienda e dei concorsi espletati. Agli oneri di cui al presente comma, valutati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 6.000 migliaia di euro, da porre a carico dell'integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340), si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2. capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. Fermi restando i vincoli di cui al patto di stabilità relativo all'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla spesa sanitaria e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 5